



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2960/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3298/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Accursio Gallo - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3298/TFNSVE/2025-2026, 3298 - Ricorso proposto dalla società ASD CARBONIA CALCIO (951571) contro la società GUSPINI CALCIO (943055) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori AGOSTINELLI NICOLO (5870215), SERRA GABRIELE (6724889) e MUSCAS CHRISTIAN (5612160)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori AGOSTINELLI NICOLO' (5870215) per euro 364,00, SERRA GABRIELE (6724889) per euro 308,00 e MUSCAS CHRISTINA (5612160) per euro 200,00, e così complessivamente euro 872,00 (ottocentosettantadue/00).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 872,00 (ottocentosettantadue/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società GUSPINI CALCIO (943055) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori AGOSTINELLI NICOLO' (5870215) per euro 364,00, SERRA GABRIELE (6724889) per euro 308,00 e MUSCAS CHRISTINA (5612160) per euro 200,00, e così complessivamente per euro 872,00, in favore della società ASD CARBONIA CALCIO (951571).

L'ESTENSORE

Accursio Gallo

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai